

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 041/CGF

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 299/CGF– RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2014**

I° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Dott. Lucio Molinari, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZITO ANTONIO SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto redatto dal direttore di gara, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva.

Rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara al Signor Antonio Zito, atleta tesserato in favore della Ternana Calcio S.p.A., con riferimento all'incontro di Campionato di Serie B Ternana/Bari del 3 maggio 2014, per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per avere inoltre assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario e per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

Verificato che nell'articolato "allegato" al rapporto redatto dal direttore di gara, Signor Gianluca Aureliano, è testualmente rappresentato con specifico riferimento alla condotta del calciatore della Ternana Antonio Zito che quest'ultimo, dopo la notifica della decisione di espulsione per seconda ammonizione "si avventava sull'avversario che aveva da lui subito il fallo e che nella circostanza era rimasto a terra tenendosi le mani sul volto, e con entrambe le mani lo afferrava per le braccia sollevandolo da terra di circa 40 cm e lasciandolo cadere al suolo ove sbatteva la schiena. Doveva intervenire un dirigente della Ternana, oltre ai compagni, per convincerlo ad abbandonare il terreno di gioco. Il calciatore avversario, dopo le cure del caso, poteva proseguire regolarmente la gara. Al termine della partita, dopo aver percorso il tunnel che conduce agli spogliatoi, trovavo ad aspettarmi il Signor Zito il quale per due volte diceva: "hai visto quanti danni hai fatto". Un dirigente della Ternana lo invitava ad allontanarsi e a non rivolgersi più a me".

Precisato che il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara al calciatore tesserato in favore della Ternana Calcio S.p.A., Signor Antonio Zito, a causa di tre azioni imputategli: il comportamento scorretto nei confronti di un avversario che ha provocato l'espulsione per doppia ammonizione (il che determina 1 giornata di squalifica), l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del medesimo avversario 1 giornata di squalifica), l'atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara (1 giornata di squalifica);

Valutato che per aggiungere una quarta giornata di squalifica occorrerebbe rinvenire in uno dei comportamenti posti in essere dal Signor Zito anche un atteggiamento violento nei confronti dell'avversario o dell'arbitro in relazione agli episodi che lo hanno visto protagonista, ma nulla di

ciò emerge nella motivazione del Giudice Sportivo né si traggono spunti in tal senso dalla lettura della relazione del direttore di gara.

Ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore in questione negli episodi richiamati va indubbiamente ascritto nell'alveo di quelli sicuramente gravemente antisportivi e intimidatori, nei confronti dell'avversario ed altrettanto indubbiamente irrispettosi, nei confronti del direttore di gara, ma non propriamente qualificabili come violenti, non emergendo indizi documentali utili a qualificare in tal senso la surriferita condotta.

Stimato, conclusivamente e in ragione di quanto sopra, di poter accogliere parzialmente il ricorso proposto e valutato, per l'effetto, di dover ricondurre la sanzione inflitta, perché sia congrua con riguardo alla condotta ascritta al calciatore, alla squalifica effettiva per tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calc. Zito Antonio a 3 giornate effettive di gara più l'ammenda di €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Dott. Lucio Molinari, Dott. Stefano Toschei; Prof: Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 EX ART. 14 N. 2 C.G.S. ED AMMENDA DI €40.000, 00 EX ART. 12 N. 3 C.G.S.,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014)

Con rituale reclamo, la S.S.C. Napoli ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A, seguito gara Fiorentina/Napoli del 3.5.2014, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, valida per la finale di Coppa Italia TIM 2013/2014, ha irrogato alla Società Napoli la sanzione dell'obbligo di disputare due gare a porte chiuse, l'ammenda di €20.000,00 ex art. 14 n. 2 C.G.S. e l'ulteriore ammenda di €40.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S..

Con i motivi scritti la reclamante ha, in via preliminare e pur stigmatizzando i fatti occorsi in occasione della gara, rilevato che gli stessi, per gran parte, erano stati causati dal gesto assurdo ed inconsulto di uno squilibrato di cui i suoi sostenitori erano stati vittime.

Si doleva, quindi, della eccessiva afflittività dei provvedimenti irrogati in prime cure che, a suo avviso, costituivano una ingiusta punizione per decine di migliaia di sportivi napoletani che neppure si trovavano a Roma nella circostanza.

In premessa la Società:

- rilevava che l'organizzazione della gara era riferibile alla L.N.P., per cui il Napoli era privo di strumenti di controllo e coercitivi;
- precisava che il servizio di informazione fonica dello Stadio non era da essa gestito e pertanto era impedito di comunicare con lo speaker;
- assumeva che non vi era stata, da parte dei suoi supporters presenti nel settore denominato "Curva Nord", alcuna intimidazione e minaccia di non far disputare la gara, né alcuna "trattativa" o "compromesso" tra essi ed il capitano del Club, Marek Hamsik, finalizzato alla disputa della gara, seppure iniziata con 45' di ritardo;
- contestava gli addebiti lusingati dal Giudice Sportivo per quanto accaduto davanti ad un cancello di prefiltraggio e ad un tornello con scontri con gli uomini delle FF.OO., quattro dei quali rimanevano feriti, di cui uno in modo rilevante;
- si doleva del fatto che, trattandosi di una gara in trasferta, il Giudice Sportivo non aveva, come in casi precedenti, riconosciuto la relativa attenuante;
- segnalava, altresì, che i fischi all'inno nazionale erano stati una contestazione volta non ad oltraggiare la "Bandiera", bensì a manifestare il disaccordo circa la decisione di dar luogo al

cerimoniale senza tener conto del noto grave (poi rivelatosi tragico) episodio di violenza verificatosi lontano dallo Stadio in danno di un loro supporter;

- in sostanza, eccitava la fragilità probatoria che, per contro, aveva indotto il Giudice Sportivo ad irrogare le sanzioni impugnate, rilevando, nello specifico, che la minaccia di invadere il campo ove la gara fosse stata disputata era una notizia de relato, non rispondente al vero, che i rappresentanti della P.F. avrebbero appreso dagli stewards non identificati;

- ribadiva, inoltre, che non vi era stata alcuna trattativa con ultras, a tal uopo richiamando quanto sul punto dichiarato dai diversi rappresentanti delle Istituzioni;

- rilevava come l'invasione di campo a fine gara di circa 200 sostenitori era da considerarsi festosa e semplice "sfottò" agli avversari per il risultato positivo conseguito;

- circa l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, richiamava precedenti della giurisprudenza sportiva che per condotte consimili ha inflitto sanzioni meno gravi.

In conclusione ha richiesto l'annullamento o revoca delle sanzioni irrogate in prime cure ovvero la riduzione delle stesse nella misura ritenuta di giustizia.

Ha, infine, formulato una richiesta subordinata, chiedendo che l'obbligo di disputare due gare a porte chiuse fosse modificato e limitato ai settori "Curva A" e "Curva B", tenutosi conto che era emerso che oltre il 75% degli spettatori che occupavano il settore della Curva Nord dello Stadio Olimpico, in occasione della gara finale di Coppa Italia, era rappresentato da abbonati che, ogni domenica, assistevano alle gare casalinghe nei su citati settori.

Alla seduta del 16.5.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità; è, pure, comparso un rappresentante della Società, il quale ha tenuto a lumeggiare il buon comportamento sin qui tenuto dal Club.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione, dovendosi dare seguito ad una corretta dosimetria delle sanzioni inflitte rispetto a quanto concretamente accaduto.

Osserva, infatti, questa Corte che non possono revocarsi in dubbio le seguenti circostanze, bene e circostanziatamente delineate dal Giudice di prime cure:

a) le condotte violente di un migliaio di sostenitori del Napoli, in parte sprovvisti di biglietto di ingresso allo Stadio, che avevano forzato prima un cancello di prefiltraggio e, poi, un tornello, respinti dalle FF.OO. a costo del ferimento di quattro agenti, uno dei quali in maniera rilevante;

b) il nutrito lancio di petardi e bengala all'approssimarsi del Capitano, Marek Hamsik, di numerosi fotografi ed altri accompagnatori al Settore Curva Nord ove primeggiava un capo ultras con chiari atteggiamenti minacciosi, supportato dagli occupanti il settore, con conseguenze lesive per un Vigile del Fuoco;

c) il richiamo alla supposta "trattativa" con l'interlocutore della tifoseria di cui ai motivi scritti per come contenuta nelle motivazioni decisionali del Giudice Sportivo, il quale ha formulato il suo convincimento su quanto refertato dai rappresentanti della Procura Federale., in seguito a loro volta alle segnalazioni degli stewards;

d) la gara si è poi disputata senza ulteriori atti di violenza, fatta eccezione per il comportamento offensivo, provocatorio ed ingiurioso manifestato, al termine della gara, nel recinto di giuoco e nei confronti dei supporters della squadra avversaria, da un gruppo di circa duecento sostenitori della Società Napoli.

Ritiene, pertanto, anche questa Corte che la società reclamante debba rispondere in via oggettiva del comportamento violento dei propri sostenitori ma, avuto riguardo ai fatti come concretamente addebitabili alle frange protagoniste di questi gesti deprecabili, non risultando tra l'altro ancora ben chiari i connotati della presunta trattativa cui hanno fatto riferimento gli organi di stampa solo in esito alla quale si sarebbe addivenuti alla disputa della gara, ritiene altresì si debba procedere ad una rimodulazione della sanzione, nei sensi indicati in dispositivo, con accoglimento parziale del reclamo, residuando per il resto le responsabilità imputate.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni nelle misure seguenti:

- obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse;
- ammenda ex art. 14 n. 2 C.G.S. di €70.000,00 con diffida;
- ammenda di €40.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/TORINO DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Pellissier Sergio, tesserato in favore della società Chievo Verona.

Tale decisione veniva assunta *“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quarta sanzione); per aver all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa”*.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Chievo Verona 1929 S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 1°8.5.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.5.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona 1929 S.r.l. di Verona, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 26 settembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete